

FONDO COMMERCIO E TURISMO LEGGE 2/2015 EMILIA ROMAGNA

Al fine di garantire il rafforzamento patrimoniale del sistema dei confidi operanti nei settori del commercio e del turismo, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare a capitale sociale o al fondo consortile o ad apposita riserva patrimoniale le risorse allocate presso i fondi rischi alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi delle leggi regionali n. 41/97 en. 40/02.

Normativa di riferimento:


- Legge Regionale 2/2015 ART 2
- Delibera 21 DICEMBRE 2015, N. 2210: Criteri e modalità per lo sviluppo dei Confidi operanti nel turismo e commercio in attuazione all'art. 2, L.R. 2/2015 Allegato B

DESCRIZIONE FONDO	
COSTITUZIONE DEL FONDO	La Regione ha autorizzato i confidi medesimi ad imputare a capitale sociale o al fondo consortile o ad apposita riserva patrimoniale le risorse allocate presso i fondi rischi alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi delle leggi regionali n. 41/97 en. 40/02.
OBIETTIVO DELLO STRUMENTO	La Misura ha l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso al credito per le mPmi emiliano-romagnole mediante un intervento di integrazione del Fondo Rischi del Confidi che consenta il rilascio di nuove garanzie in favore delle mPMI aventi sede operativa sul territorio regionale.
MASSIMALI CONTO GARANZIA	La garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed escutibile a prima richiesta – è rilasciata all'istituto di credito per un importo massimo garantito non superiore al 80% dell'importo di ciascun finanziamento
MODALITÀ DI EROGAZIONE CONTO GARANZIA	L'agevolazione è concessa dal confidi previa istruttoria, con provvedimento del proprio organo deliberante Ai sensi della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla GUCE serie C 71 dell'11 marzo 2000 l'aiuto deve considerarsi concesso al momento in cui viene prestata la garanzia (delibera)
SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI	Le imprese devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di garanzia, i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> a) avere almeno una sede operativa in Emilia Romagna risultate da relativa visura camerale; b) avere le caratteristiche di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e all'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014; c) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente; d) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali e assistenziali nei confronti di INPS e INAIL; e) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 e successive modificazioni (Codice antimafia); f) possedere il merito creditizio, ad eccezione delle operazioni fino a € 50.000,00; g) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; h) rispettare il massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; i) Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dall'impresa richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e verificati dal confidi nel rispetto di quanto previsto alla lettera b) del paragrafo 5.

	<p>Le Pmi devono esercitare un'attività economica identificata come prevalente, rientrante nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione dei seguenti codici: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, 45.40.3, 45.40.30; ▪ H – impianti sportivi di risalita 49.39.01; ▪ I – Attività di alloggio e ristorazione; ▪ N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alle divisioni: servizi di prenotazione e attività connesse 79, Organizzazione convegni e fiere 82.3, parchi di divertimento e tematici 93.21.0; ▪ R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, limitatamente alla classe: stabilimenti balneari 93.29.20; ▪ S – Altre attività di servizi, limitatamente alla classe Servizi di centri per il benessere fisico 96.04.20.
<p>REQUISITI DEI FINANZIAMENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili le operazioni di finanziamento il cui importo massimo è pari a € 150.000,00 e la durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 120 mesi, finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) liquidità delle imprese che hanno subito danni a seguito di calamità naturali, a condizione che le stesse abbiano sede operativa o amministrativa nel territorio e alleghino alla richiesta di garanzia una perizia tecnica di valutazione dei danni; b) reintegro di liquidità delle imprese che vantano crediti verso imprese clienti a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> - il finanziamento sia concesso nel limite massimo dell'importo delle fatture scadute e non quietanzate già emesse dalle imprese nei confronti delle imprese debtrici, - le imprese alleghino alla richiesta di garanzia copia delle fatture scadute e non quietanzate relative ai beni e servizi venduti alle imprese debtrici; c) reintegro di liquidità per oneri e altre esigenze finanziarie dell'impresa quali ad esempio la copertura del costo complessivo del lavoro dipendente, purché le imprese alleghino adeguata documentazione giustificativa; d) cambiali finanziarie; e) acquisto di scorte o di altre forniture; f) investimenti, effettuati anche nei 12 mesi precedenti la relativa richiesta, a condizione che essi afferiscano a sedi operative localizzate in Emilia Romagna.
<p>REGIME DI AIUTI E CUMULABILITA'</p>	<p>Le garanzie sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I confidi prima di concedere l'aiuto, sono obbligati a richiedere alle imprese, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto dall'impresa unica, durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, entro il quale si prevede la concessione dell'aiuto stesso, al fine di accertare che l'agevolazione concedibile sotto forma di garanzia, sommata a tutti gli altri aiuti «de minimis» eventualmente ottenuti dall'impresa unica, non comporti il superamento del massimale «de minimis». ▪ I confidi comunicano per iscritto alle imprese beneficiarie l'importo, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), dell'agevolazione ricevuta sotto forma di garanzia, e circa il carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. <p>L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del confidi ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l'ESL è calcolata quale differenza tra a) e b), dove a) è il costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per il capitale circolante e per gli investimenti, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle imprese e l'eventuale commissione versata dall'impresa.</p>
CONDIZIONI ECONOMICHE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il prodotto legge 2/2015 prevede un tariffario definito ex lege: ▪ Operazione Finanziaria garantita Fino a € 30.000,00 Costo di istruttoria € 300 + iva Costi connessi alla garanzia 1,5 % ad inizio operazione + 0,05% per ogni anno o frazione di anno ▪ Operazione Finanziaria garantita Oltre € 30.000,00 Costo di istruttoria € 400 + iva 	

<p>Costi connessi alla garanzia: 1,5 % ad inizio operazione + 0,05% per ogni anno o frazione di anno (i.e. finanziamento 5 anni: 1,5% + (0,05% X 5) = 1,75%</p> <ul style="list-style-type: none"> Il Fondo rischi può essere associato a tutti ai prodotti Garanzie Confidi Soci e Garanzia Altre Imprese erogati a imprese dell'Emilia Romagna 	
ADEMPIMENTI CONNESSI	
RNA	<ul style="list-style-type: none"> Il confidi dovrà svolgere ogni adempimento connesso al Registro Nazionale degli Aiuti, alimentando lo stesso sulla base degli ESL calcolati, attraverso il "Cor/Covar" Le agevolazioni concesse ai sensi della legge Regionale 2/2015 sono assoggettate alla registrazione dell'aiuto in RNA al momento della assegnazione della agevolazione e successivamente in relazione ad eventuali variazioni, a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento etc I Confidi comunicano alle imprese l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione concessa. Calcolo ESL: tramite foglio di calcolo fornito da Federasconfidi COR: codice attribuito automaticamente dal registro degli aiuti in fase di caricamento del contributo CUP si utilizza il codice CUP indicato dalla Regione nell'atto di concessione
Amministrazione trasparente	<ul style="list-style-type: none"> Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs.
Revoca del contributo	In caso di estinzione anticipate del finanziamento o di riscontrata insussistenza dei requisiti dichiarati occorrerà procedere alla revoca del contributo.

Per maggiori informazioni: info@finpromoter.it

<p>Sede di Cesena - Via Giordano Bruno 118  + 39 334 7903623  + 39 345 3813667</p>	<p>Sede di Ferrara - Via Baruffaldi, 14/18  + 39 345 3813516</p>	<p>Sede di Modena - Via Begarelli, 31  + 39 345 3813516</p>
---	---	--